

realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 13 del 24/11/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006 per gli idrocarburi pesanti. In considerazione di tale superamento, si è proceduto all'analisi di rischio sito specifica da cui non è emersa però alcuna contaminazione del sito. Inoltre, dalla documentazione trasmessa dalle Autorità italiane risulta che sul sito non vengono più depositati rifiuti da circa un decennio e che dal 2009 i rifiuti sono stati coperti con uno strato di terreno. Di conseguenza, è stata realizzata una copertura definitiva che garantisce che i rifiuti ancora presenti sul sito non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la discarica di Santa Caterina- Belmonte Calabro (Calabria), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 14 del 24/11/2017 e i relativi allegati) attesta che le attività conoscitive svolte sul sito hanno evidenziato una contaminazione del suolo. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, la cui regolare esecuzione è attestata dal verbale di visita, relazione e certificazione del collaudo, che descrive tutte le azioni intraprese per mettere in sicurezza il sito. Gli interventi realizzati sono descritti in dettaglio e appaiono piuttosto estesi, comprendendo, tra gli altri, la recinzione dell'area, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque, la copertura superficiale della discarica e il posizionamento di un serbatoio di raccolta del percolato. Dai campionamenti dei terreni e da altri sondaggi effettuati per verificare l'impermeabilità delle pareti di fondo scavo non è stato rilevato alcun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. Quindi dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane risulta che i rifiuti, pur risultando presenti nel sito, sono stati adeguatamente isolati e coperti e, di conseguenza, non costituiscono un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Per quanto riguarda la discarica di Campo della Corte-Comune di Castelpagano (Campania), la documentazione d'appoggio (determina del Comune di Castelpagano n. 278 del 1/12/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La

successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione nel suolo (per i parametri cromo e nichel) e nelle acque sotterranee (per i parametri argento, cromo, mercurio e piombo). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la "messa in sicurezza permanente" del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2017. Ai sensi della normativa italiana in materia di bonifiche, la messa in sicurezza permanente consiste in interventi diretti al contenimento delle fonti inquinanti. La documentazione prodotta dalle Autorità italiane attesta che tali interventi sono stati attuati e che, successivamente, a far data dal 30/11/2017, è stato avviato il piano di monitoraggio ambientale.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la discarica di Lama Grande-Castelvetro di Val Fortore (Campania), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 15 del 24/11/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale suolo (per i parametri triclolo etilene, cadmio e tallio). Nella successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica tali valori sono risultati al di sotto delle concentrazioni soglia di rischio, cioè dei valori di accettabilità del rischio. Viceversa, per quanto riguarda le acque sotterranee è stato rilevato un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro manganese, con tutta probabilità ricollegabile alla presenza dei rifiuti. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito, che ha comportato la totale rimozione dei rifiuti, smaltiti in impianti autorizzati a riceverli e l'attuazione di interventi volti ad impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno del sito oggetto dell'intervento. Le prove di collaudo del fondo scavo effettuate al termine dei lavori hanno confermato che non vi sono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, attestando il risultato positivo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la discarica di Cerreto Ombre-Filetino (Lazio), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 16 del 24/11/2017 e i relativi allegati) attesta che nel sito sono stati attuati interventi di messa in



sicurezza di emergenza, consistenti nella rimozione del percolato presente nei pozzetti di raccolta, nel ripristino della rete di captazione, nella rimozione di parte dei rifiuti inviati a smaltimento presso impianti autorizzati a riceverli e nella copertura impermeabile con un capping multistrato. I successivi campionamenti prelevati dallo strato superficiale del terreno hanno escluso superamenti dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 per i parametri analizzati. Il prelievo di percolato da uno dei pozzi di raccolta della discarica ha evidenziato che il liquido campionato era costituito da infiltrazione di acqua piovana e che quindi nella discarica non è prodotto percolato. Pertanto, tenuto conto della mineralizzazione dei rifiuti ancora presenti nel sito, dell'assenza di produzione di percolato e dell'entità degli interventi attuati dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

6. Per quanto riguarda la **discarica di Vallone San Giorgio-Ortona dei Marsi (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina della Regione Abruzzo DPC026/222 del 6/10/2017 e relativi allegati) riferisce di indagini preliminari di caratterizzazione effettuate nel sito, consistenti in prelievi di campioni di rifiuti e di suolo. Le analisi dei campioni di rifiuto non hanno evidenziato la presenza di sostanze pericolose, per cui i rifiuti depositati nel sito sono classificabili come rifiuti solidi urbani, con presenza di alcuni rifiuti ingombranti. I campioni di terreno sovrastante e circostante il corpo della discarica non hanno evidenziato una contaminazione del suolo. I rifiuti presenti a valle e all'esterno del sito di discarica sono stati rimossi e inviati a smaltimento in impianti autorizzati a riceverli. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali, comprovata da analisi, che hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, tramite recinzione, apposizione di cartelli e un terreno di copertura idoneo come materiale di impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

Per quanto riguarda la **discarica di Carrera-Palena (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina della Regione Abruzzo DPC026/286 del 30/11/2017 e relativi allegati) dimostra che la caratterizzazione effettuata sul sito ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per i parametri ferro e manganese. Poiché i due parametri in questione sono indicativi della possibile fuoriuscita di percolato è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono terminati l'8 luglio 2016. Il monitoraggio effettuato sulle acque sotterranee ha accertato che le concentrazioni del parametro manganese risultano stabili e vengono definite un "aspetto marginale per un corpo di discarica, non rilevando la presenza di gravi inquinanti

nello stesso, oltre al manganese". Un'ipotesi accreditata dagli enti competenti al controllo è che tali concentrazioni siano equiparabili ai valori di fondo naturali presenti nella Regione Abruzzo. Infine, i rifiuti presenti fuori dal corpo della discarica, costituiti da lamiera e metalli e pneumatici fuori uso, sono stati rimossi e portati a recupero in impianti autorizzati a riceverli.

In tal modo le Autorità italiane hanno confermato che la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

7. Per quanto riguarda la **discarica di Oliva Troiana-Racalmuto (Sicilia)**, occorre, in via preliminare, ricordare che tale discarica è già stata oggetto di valutazione in relazione alla terza nota di pagamento inviata all'Italia il 13/9/2016⁴ e alla quinta nota di pagamento inviata all'Italia il 4/9/2017⁵. In entrambe le note, questi servizi avevano considerato la documentazione presentata dalle Autorità italiane insufficiente a provare che tale discarica era stata regolarizzata. Infatti, l'affermazione secondo la quale "i lavori di ripristino dell'ex discarica sita in Racalmuto in c/da Oliva Troiana sono stati regolarmente eseguiti", non era sostanziata da alcun elemento riguardante il tipo di interventi realizzati nell'ambito del ripristino della ex discarica e neppure venivano specificate le misure di contenimento adottate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non costituissero un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Inoltre, gli ultimi campioni di acque sotterranee prelevati mostravano una contaminazione da solfati, ferro, manganese e idrocarburi. A giudizio dell'ARPA, l'eccesso di ferro potrebbe essere attribuito alla presenza di rifiuti contenenti metallo. Di conseguenza, l'ARPA ha raccomandato ulteriori monitoraggi delle acque sotterranee.

In assenza d'informazioni sugli interventi attuati e sui risultati del monitoraggio sulle acque sotterranee, questi servizi hanno ritenuto che la situazione della discarica non fosse stata completamente chiarita.

La documentazione d'appoggio inviata con nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10890 del 4/12/2017 (determina dell'ufficio tecnico del Comune di Racalmuto n. 18961 del 30/11/2017, relazione dell'Arpa Sicilia del 23/5/2017 e nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 1489 del 21/2/2018, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da questi servizi) riferisce di un sottofondo composto da una stratigrafia di orizzonti argillosi caratterizzati da bassissima permeabilità che impedirebbero l'infiltrazione delle acque superficiali in profondità, ostacolando la formazione di una potenziale falda idrica sotterranea. Inoltre, viene fatta menzione di una copertura della discarica, costituita da uno strato di materiale argilloso dello spessore di almeno cinque metri. Anche se impedirebbe la formazione di una falda sotterranea al di sotto del corpo rifiuti, i valori superiori ai limiti fissati dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006) per i

⁴ Ares(2016)5236389.

⁵ Ares (2017)4310424.



parametri ferro e manganese sono attribuiti alla composizione geologica del sito, costituito da una formazione gessoso-solfifera, tipica dell'area della Sicilia. Pertanto, alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente, poiché le Autorità italiane hanno provato che i rifiuti ancora presenti nel sito sono adeguatamente isolati.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda la **discarica di Cda S. Agata-S. Filippo del Mela (Sicilia)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 12 del 24/11/2017 e i relativi allegati) dimostra che la caratterizzazione del sito ha evidenziato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nella matrice ambientale suolo per una serie di parametri (idrocarburi pesanti, arsenico, composti organostatici e selenio). Di conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza di emergenza del sito, i cui lavori sono terminati il 9/9/2014 e hanno comportato la copertura e impermeabilizzazione temporanea del sito e l'installazione di un sistema di regimazione e captazione delle acque meteoriche. La successiva analisi di rischio sito-specifica non ha evidenziato alcun superamento delle concentrazioni soglia di rischio per i parametri investigati, confermando l'esito positivo degli interventi attuati nel sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2017 al 2 dicembre 2017)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre.⁸

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi⁹) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe(2016)D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 39 800 000 – (EUR 800 000 + EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 33 400 000 – (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a 27 800 000 – (400 000 + 6 000 000) = 21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4/9/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche,

⁸ Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Scioglie; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paletta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.



relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a 21 400 000 – (EUR 800 000+4 600 000)=16 000 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 4/12/2017 e il 21/2/2018, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 9 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (77-9) = 68 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 68 discariche.

Per quanto riguarda le 9 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 9 discariche:

1) Vallone S.Giorgio-Ortona dei Marsi (Abruzzo); 2) Carrera-Palena (Abruzzo); 3) Lapparni-Arena (Calabria); 4) Santa Cateriana-Belmonte Calabro (Calabria); 5) Lamagrande-Castelvetero in val Fortore (Campania); 6) Campo della Corte-Castelpagano (Campania); 7) Cerreto Ombre-Filetino (Lazio); 8) Cda S. Agata-S. Filippo del Mela (Sicilia); 9) Oliva Troiana-Racalmuto (Sicilia).

Pertanto, dall'importo di EUR 16 000 000 (la penalità pagata per il quinto semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il sesto semestre successivo alla sentenza) occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x le 9 discariche non contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 1 800 000.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2017 al 2 dicembre 2017) ammonta a (EUR 16 000 000-EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 –
Situazione allo scadere del sesto semestre successivo alla sentenza (3/6/2017-2/12/2017)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Caste di Sangro	Pera Papera-Le Pretare	
2.	Bellante	S. Arcangelo Bellante	
3.	Pizzoli	Caprarecci	
4.	Balsorano	Ricoppi	
5.	Casalbordino	S. Gregorio	
6.	Celenza sul Trigno	Difesa	
7.	Cepagatti	Contrada Aurora	
8.	Lama dei Peligni	Cieco	
9.	Penne	Colle Freddo	
10.	S. Valentino in Abruzzo Citeriore	Il Fossato	
11.	Vasto	Vallone Maltempo	
12.	Vasto	Lota	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Acquaro	Carrà	
2.	Amantea	Grassullo	
3.	Belmonte Calabro	Manche	
4.	Colosimi	Colle Fratanonio	
5.	Longobardi	Tremoli Tosto	

6.	Mormanno	Ombrele	
7.	Pietrapaola	Camigliano	
8.	Sanginetto	Timpa di Civita	
9.	Tortora	Sicilione	
10.	Verbicaro	Acqua dei Bagni	
11.	Badolato	S. Marini	
12.	Davoli	Vasi	
13.	Magisano	Finoieri	
14.	Martirano	Ponte del Soldato	
15.	Reggio Calabria	Calderiti	
16.	Petrónà	Pantano Grande	
17.	Sellia	Aria	
18.	Taverna	Terrazzo	
19.	Joppolo	Colantoni	
20.	Pizzo	Marinella	
21.	Sana Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	I delle discariche campane, mai identificata dalle Autorità italiane, contiene rifiuti pericolosi
1.	Andretta	Frascineto	
2.	Benevento	V. Ponte Valentino	
3.	Pagani	Torretta	



4.	Pesco Sannita	Lame	
5.	Puglianella	Marrucaro	
6.	S. Lupo	Defenzola	
7.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocechia	
8.	S. Arsenio	Difese	
9.	Tocco Caudio	Paudone	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Oriolo Romano	Ara S. Baccano	
2.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
3.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
4.	Trevi nel Lazio	Carpineto	
5.	Villa Latina	Camponi	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Binetto	Pezze di Campo	
4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	



5.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Cammarata	Contrada S. Martino	
2.	Siculiana	Contrada Scalilli	
3.	Leonforte	Contrada Tumminella	
4.	Augusta	Campo sportivo	
5.	Paternò	Contrada Petulenti	
6.	Monreale	Contrada Zabbia	
7.	Mistretta	Contrada Muricello	
8.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Malcontenta	
5.	Venezia	Area Miatello	
6.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 68 discariche ancora non conformi



PRESENTE COPIA SI COMPONE DI 13
PAGINE PER COPIA CONFORME
12 MAR 2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Rosanna Tamburo

MINISTERO DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE REGIONALE
REGIONE LIGURIA
12 MAR 2018



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Europei

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SM_INFRAZIONI 0000361 P-
del 26/10/2018



21212365

Ministero dell'Economia e delle finanze

Ufficio coordinamento legislativo

ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

Ufficio di Gabinetto

segreteria_capogabinetto@mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

rgs.ragionieregenerale.coordination@pec.mef.gov.it

**Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare**

Ufficio Legislativo

ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it

Ufficio di Gabinetto

segreteria_capogab@minambiente.it

**Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari all'adeguamento alla
normativa vigente delle discariche abusive
presenti sul territorio nazionale**

Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri

Giuseppe Vadalà

g.vadala@foresta.carabinieri.it

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Affari giuridici e legislativi

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

**Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione
internazionale**

D.G.U.E. – Ufficio IV

dgue4@esteri.it

Avvocatura Generale dello Stato

c.a. Avv. Giovanni Palatiello

giovanni.palatiello@avvocaturastato.it

**Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 su “discariche abusive”
(causa C-196/13). Notifica ingiunzione di pagamento della settima
penalità semestrale.**

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota SG-Grefe (2018) D/19279 del 19/10/2018, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo 3 dicembre 2017 – 2 giugno 2018).

La settima penalità semestrale è stata quantificata in 11.600.000 Euro e dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a partire dal 19 ottobre 2018 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea) pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sulla richiesta della Commissione europea di fornire informazioni in merito ad una discarica contenente rifiuti pericolosi situata in Regione Campania, fino ad ora non localizzata, ma ricompresa nelle 55 discariche che devono essere messe a norma.

Il Coordinatore
Pres. Vito Pol



Rappresentanza Permanente d'Italia presso
l'Unione Europea

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 24/10/2018
Prot. n. 8950
(data e numero di protocollo)

Posizione : G 001 - 4

Oggetto: Notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della CGUE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – Settimo semestre successivo alla sentenza

Riferimenti:

SM_INFRAZIONI-0000341-A-24/10/2018

TELESPRESSO indirizzato a: Presidenza del Consiglio dei Ministri
(inviato esclusivamente via e-mail) Dipartimento per le Politiche Europee

e, p.c.:

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
DGUE Ufficio IV
Servizio per gli Affari Giuridici

Roma

Con riferimento al caso in oggetto, si trasmette la notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – per il settimo semestre successivo alla sentenza (doc. SG-Greffe(2018) D/19279 del 19.10.2018).

L'allegata lettera ARES(2018)5353941 del 18.10.2018, a firma del Direttore Generale Ambiente della Commissione Europea, Daniel Calleja, fornisce un riscontro alle comunicazioni, inviate dalle Autorità italiane, il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, in esecuzione della sentenza del 2.12.2014 in oggetto.

La Commissione, nel riconoscere che tutte le 13 scariche per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio sono state effettivamente messe in regola, come illustrato dettagliatamente nell'allegato 1 della lettera, si rallegra per "i risultati positivi conseguiti dal Commissario straordinario" e, segnatamente, per "la qualità delle informazioni inviate e lo sforzo per sistematizzare il più possibile la documentazione prodotta".

Sulla scorta di quanto indicato, il totale della penalità dovuta per il settimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) ammonta a EUR 11.600.000, somma che si richiede di versare

entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera (vale a dire, entro 45 giorni dal 19 ottobre 2018, come da timbro della Rappresentanza Permanente). Si ricorda che il mancato rispetto del termine di 45 giorni porterà all'applicazione degli interessi di mora del caso oltre che alla possibile apertura di una procedura di compensazione.

La Commissione, infine, ribadisce l'invito alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri futuri, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le scariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono inoltre di ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi e, in quest'ultimo caso, le misure adottate per evitare il degrado derivante dalla presenza di rifiuti nel sito.

Infine, i servizi della Commissione chiedono alle Autorità italiane di fornire informazioni in merito ad una scarica contenente rifiuti pericolosi situata in Campania che finora non è stata esattamente localizzata, pur comprendendo tra le 55 scariche che devono essere messe a norma.

Dott. Enzo Marongiu
Coordinatore Procedure di Infrazione,
Concorrenza e Aiuti di Stato

Allegati: 1) Notifica di ingiunzione di pagamento - SG-Greffe(2018) D/19279 del 19.10.2018
2) Lettera ARES(2018)5353941 del 18.10.2018

Alleg. n° 1
Red.: Tovernati

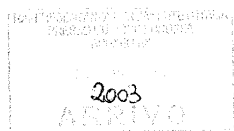


COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 19.10.2018
SG-Greffe(2018) D/ 19279

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L' UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Settimo semestre successivo alla sentenza



Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : Ares(2018)5353941- 18.10.2018



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE
Direttore Generale

Ref. Ares(2018)5353941 - 18/10/2018

Bruxelles, 18 OCT. 2018
ENV.E2/CA/am/Ares(2018)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Settimo semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

Il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio Massari
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
Rue du Marteau, 9
B - 1040 Bruxelles

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 9 marzo 2018¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/6/2017 al 2/12/2017) era pari a EUR 14 200 000, dovuti per le 68 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 13 delle suddette 68 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 13 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) ammonta a EUR 11 600 000. Nel corso di tale valutazione abbiamo notato, in particolare, i risultati positivi conseguiti dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. Abbiamo apprezzato, segnatamente, la qualità delle informazioni inviate e lo sforzo per sistematizzare il più possibile la documentazione prodotta.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di undici milioni e seicentomila euro (**EUR 11 600 000**) a titolo di penalità corrispondente al settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli

¹ SG-Greffe (2018)D/3576.

interessi di mora di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Il fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente.

Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1. Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

A tale proposito, i servizi della Commissione colgono l'occasione per chiedere alle Autorità italiane di fornire informazioni in merito ad una discarica contenente rifiuti pericolosi situata in Campania che finora non è stata esattamente localizzata, pur comparando tra le 55 discariche che devono essere messe a norma. È chiaro che, ai fini della riduzione della sanzione con riferimento a tale discarica, è necessario individuarla e fornire la prova del soddisfacimento dei requisiti precedentemente menzionati.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Daniel Calleja

Allegati: 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana per il settimo semestre (3/12/2017-2/6/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.

2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del settimo semestre successivo alla sentenza (3/12/2017-2/6/2018).

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre (3/12/2017-2/6/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006¹) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006³), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre (dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 4564 del 1/6/2018;

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0000245 P. del 4/10/2018, pervenuta a questi servizi il 10/10/2018, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla discarica di Muricello-Mistretta (Sicilia), inviata da questi servizi tramite email in data 24/9/2018.

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 13 discariche, sulle 68 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate.

2. Le 13 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

In merito alle 13 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la discarica di Difesa-Celenza sul Trigno (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 38 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato nei campioni di acque sotterranee il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006 per i parametri ferro, manganese, nichel, piombo e solfati. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito consistente nella realizzazione di un sistema di copertura (capping)

e nel posizionamento di barriere verticali poste intorno al perimetro dell'area contaminata. I campionamenti delle acque sotterranee, effettuati al termine dei lavori di messa in sicurezza del sito, hanno confermato che per la maggior parte degli analiti legati alla presenza della discarica non vi sono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione. Ciò attesta il risultato positivo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati per impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno del sito oggetto dell'intervento. Inoltre, la documentazione allegata indica che i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Lota-Vasto (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 39 del 31/05/2018 e i relativi allegati) attesta che, le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno rivelato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee, con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri manganese, nitriti, nichel, solfati, boro, idrocarburi e ione ammonio. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, consistente in una serie di interventi descritti in dettaglio e comprendenti, tra gli altri, la copertura del corpo rifiuti, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dal fatto che i contaminanti di origine antropica, come gli idrocarburi, inizialmente presenti in concentrazioni superiori alle soglie di contaminazione, risultano assenti nelle analisi effettuate nel corso del monitoraggio successivo agli interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri parametri in eccesso, il nichel è presente in tutti i campioni prelevati, anche a monte della discarica, con concentrazioni leggermente superiori o prossime alle concentrazioni soglia di contaminazione. Peraltro, l'andamento altalenante dei valori ottenuti nelle campagne di monitoraggio, associato al fatto che tale elemento risulta presente anche a monte della discarica permette di ipotizzare che la contaminazione da nichel non provenga dal corpo della discarica. D'altra parte, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono, come nel caso della discarica sub 1), valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Per quanto riguarda la **discarica di San Gregorio-Casalbordino (Abruzzo)** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 40 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato la presenza di percolato con potenziali contaminanti in concentrazioni al di sopra dei valori di concentrazione soglia di contaminazione fissati nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la "messa in sicurezza permanente" del sito, i cui lavori sono stati completati il 19/07/2017. Gli interventi documentati consistono nella copertura del corpo rifiuti, nella regimentazione idraulica, in un sistema di monitoraggio a lungo termine dell'efficacia degli interventi attuati e nella recinzione del sito. Il monitoraggio successivamente eseguito su campioni di acque sotterranee ha confermato valori per i parametri solfati, manganese e nichel superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Poiché taluni parametri in eccedenza, quali il magnesio e i solfati, sono di potenziale origine naturale e risultano in eccedenza già in punti di prelievo a monte della discarica, è lecito ipotizzare che la loro presenza non sia collegata alla discarica. Inoltre, il trend dei parametri monitorati in generale diminuzione conferma l'effetto positivo dell'intervento di messa in sicurezza attuato. Quanto alle concentrazioni del parametro nichel, anch'esse in eccedenza rispetto alle soglie fissate dalla legislazione italiana, esse sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabili in alcune zone della Regione. Di conseguenza, è probabile che la loro presenza non sia immediatamente riconducibile alla presenza della discarica. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la **discarica di Colle Cicco-Lama dei Peligni (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 49 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee per i parametri manganese, nitrati, boro e solfati, molto probabilmente dovuta alla presenza di rifiuti nel sito. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. Gli interventi attuati riguardando la copertura del corpo rifiuti, la regimentazione delle acque superficiali e il monitoraggio del biogas. Dopo il completamento dei lavori, sono stati confermati i superamenti già in precedenza registrati delle concentrazioni

soglia di contaminazione e per quanto riguarda solfati e boro. Inoltre, altri parametri (manganese e nitrati) sono risultati in eccesso: è stata rilevata un'elevata presenza di ione ammonio. La analisi allegate documentano che in corrispondenza del sito non vi è una vera e propria falda acquifera, ma piccole falde poco trasmissive e condizionate dalle precipitazioni meteoriche. Inoltre, si ipotizza che gli interventi di messa in sicurezza permanente richiedano un certo periodo di tempo per produrre gli effetti desiderati. Dato che i superamenti sono rilevanti e recenti, risalendo al maggio del 2018, le Autorità italiane intendono procedere ad un intervento che, sulla base della descrizione fornita, dovrebbe garantire che le acque contaminate non fuoriescano dal sito. Tale risultato dovrebbe essere garantito dalla natura frammentaria e poco trasmissiva della falda. Inoltre, le Autorità italiane si impegnano ad attuare un monitoraggio continuo. Alla luce delle caratteristiche del sito, dell'entità degli interventi attuati e degli impegni assunti dalle Autorità italiane a evitare la fuoriuscita dei contaminanti e monitorare l'andamento dei valori risultanti fuori norma, questi servizi ritengono che la discarica di cui trattasi non costituisca più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la discarica di Sant'Arcangelo-Bellante (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 42 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall'analisi di rischio, hanno evidenziato il superamento nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri ferro, manganese, cromo totale, piombo e nichel. Tali superamenti sono stati attribuiti alla presenza dei rifiuti nel sito. Pertanto, le Autorità italiane hanno disposto interventi di messa in sicurezza permanente della discarica, consistenti nella copertura definitiva della stessa per impedire l'infiltrazione delle acque piovane nella massa dei rifiuti, in una cinturazione impermeabile per evitare la migrazione delle acque nel suolo profondo e in opere di regimazione delle acque meteoriche. Infatti, il piano di caratterizzazione ha evidenziato l'assenza di una falda freatica in corrispondenza del sito di discarica, vista la scarsa permeabilità che caratterizza i terreni della zona. In tale circostanza, la presenza di contaminanti è attribuita alla probabile fuoriuscita di percolato dalla discarica per saturazione della massa rifiuti. Dunque, le opere dirette a limitare l'infiltrazione di acqua piovana nel corpo dei rifiuti e la conseguente produzione di percolato avrebbero escluso l'unico canale di emissione degli inquinanti. I successivi campionamenti prelevati nel corso del mese di aprile 2018 hanno evidenziato che tutti i parametri erano inferiori alle concentrazioni soglie di contaminazione, tranne i solfati per cui, in ogni caso, il trend risulta discendente.

Pertanto, poiché l'intervento di messa in sicurezza permanente appare riuscito, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

6. Per quanto riguarda la discarica di Sicilione-Tortora (Calabria), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 41 del 31/05/2017 e i relativi allegati) riferisce di attività di indagine conoscitiva effettuate nel sito (indagini preliminari di caratterizzazione, seguite dall'analisi di rischio sito specifica) che hanno documentato nella matrice suolo e sottosuolo valori di alcuni contaminanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione e, successivamente, alle soglie di rischio determinate nell'ambito dell'analisi di rischio sito specifica. Di conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, consistente in una serie di interventi documentati in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle acque superficiali, una rete di raccolta del percolato e la copertura definitiva del corpo rifiuti. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato l'assenza di contaminazione, comprovata da analisi, delle matrici ambientali a seguito degli interventi di messa in sicurezza compiuti che hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea all'impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

7. Per quanto riguarda la discarica di Camigliano-Pietrapaola (Calabria), la documentazione d'appoggio (determina del Comune di Pietrapaola n.61-79 del 25/5/2018) intende dimostrare che i rifiuti presenti nel sito non costituiscono un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Tale discarica era già stata segnalata alla Commissione come regolarizzata in occasione della stesura della nota di pagamento relativa al quinto semestre successivo alla sentenza (3 dicembre 2016-2 giugno 2017). Questi servizi avevano tuttavia ritenuto che non fosse stata fornita alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non causassero un degrado dell'area e per tale ragione avevano considerato la discarica come non conforme. Attualmente, le Autorità italiane hanno fornito la prova del fatto che i rifiuti sono isolati da uno strato di terreno idoneo a garantirne l'isolamento dagli agenti atmosferici e che è esclusa la sussistenza di qualsiasi evento che possa contaminare il sito. Poiché le analisi confermano l'assenza di contaminazione e la documentazione fotografica da ultimo allegata attesta che il sito è completamente ricoperto da uno strato di terreno, la discarica non appare più costituire una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda la **discarica di Ponte Valentino- Benevento (Campania)**, nella documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 47 del 31/05/2017 e i relativi allegati), la situazione di tale discarica viene descritta come particolarmente critica, in quanto essa ha ricevuto elevate quantità di rifiuti nel corso dei venti anni in cui è ufficialmente rimasta in attività (dal 1977 al 1996) senza essere dotata di alcun presidio ambientale (ad esempio un sistema di impermeabilizzazione del fondo e sistemi di drenaggio del percolato e del biogas). Sempre dalla documentazione allegata risulta che il percolato fuoriuscito dalla discarica ha avuto un'azione defertilizzante sui terreni circostanti e che nella discarica nel corso degli anni sono stati depositati anche rifiuti speciali pericolosi e non. Inoltre, sono documentate infiltrazioni di percolato nella falda idrica, con presenza di valori molto elevati di metalli pesanti (arsenico, nichel, piombo e cromo). A seguito del piano di caratterizzazione eseguito sul sito, sono stati disposti interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di tale discarica. Tali interventi hanno comportato la cinturazione impermeabile del corpo della discarica, un capping impermeabile, un sistema di captazione e smaltimento del biogas, un sistema di captazione del percolato e un'azione di monitoraggio ambientale. I rifiuti speciali contenenti amianto ritrovati nel corso dei lavori di messa in sicurezza permanente sono stati correttamente smaltiti. Infine dal monitoraggio ambientale eseguito fino al momento dell'invio della documentazione nel giugno 2018 è emerso che gli interventi realizzati avevano conseguito gli obiettivi ambientali che si erano prefitti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

9. Per quanto riguarda la **discarica di Andretta-Frascineto (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 48 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che a seguito di indagini di caratterizzazione è stata accertata la presenza di concentrazioni di alcuni contaminanti superiori alle soglie di rischio. Pertanto, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito. Le tipologie di intervento sono descritte in dettaglio e comprendono: il posizionamento di diaframmi drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di captazione del biogas, sistemi di raccolta delle acque di percolazione e l'impermeabilizzazione della superficie della discarica. La relazione di sopralluogo e i successivi campionamenti iscritti nel programma di monitoraggio hanno dimostrato il superamento di un unico parametro, cioè i solfati, peraltro descritto come scarsamente indicativo dell'efficacia della bonifica perché rilevate in un punto di prelievo esterno al sito e a monte dell'area bonificata. In tale contesto risulta che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno conseguito l'obiettivo cui erano diretti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

10. Per quanto riguarda la **discarica di Muricello-Mistretta (Sicilia)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 43 del 31/05/2017 e i relativi allegati, nonché nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0000245 P. del 4/10/2018, pervenuta a questi servizi il 10/10/2018, in risposta ad una richiesta di chiarimenti) attesta che agli inizi del 2018 non erano ancora state effettuate sul sito indagini ambientali, a causa di problemi amministrativi interni al Comune e di problemi di accesso alla discarica che si trova in un'area di proprietà privata. Solo nell'aprile del 2018, sono state effettuate sul sito le indagini ambientali preliminari. I lievi superamenti rilevati nella matrice ambientale acque superficiali per i parametri manganese e solfati e nel suolo profondo per il vanadio sono ascritti alla litologia dell'area oggetto di indagine e non alla presenza della discarica. La documentazione recentemente inviata dalle Autorità italiane in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da questi servizi è motivata dalla necessità di capire quali misure di impermeabilizzazione dell'area di deposito dei rifiuti fossero state adottate, conferma, da un lato, l'assenza di contaminazione e, dall'altro, attesta che "l'assetto geologico del sito, costituito da rocce a componente argillosa è idoneo a garantire l'isolamento dei rifiuti dagli agenti atmosferici". Infatti, sia il fondo su cui poggiano i rifiuti presenti nell'area - ormai mineralizzati giacché dal 1975 sul sito non sono più stati depositati rifiuti - che lo strato di copertura degli stessi "sono costituiti da terreni impermeabili di natura argillosa, idonei ad isolare i rifiuti dagli agenti atmosferici e ad impedire l'infiltrazione di acque meteoriche". Di conseguenza, l'assenza di contaminazione e l'assetto geologico del sito, confermano che il requisito sub iii), ossia garantire che i rifiuti presenti sul sito non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente, è soddisfatto. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

11. Per quanto riguarda la **discarica di Zabia-Monreale (Sicilia)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 44 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che il piano di caratterizzazione, approvato nel 2015, è stato successivamente aggiornato a seguito degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza volta a garantire l'impermeabilizzazione del corpo della discarica, i cui lavori sono terminati nell'ottobre 2017. In particolare, sono stati ritenuti necessari approfondimenti in merito alla presenza di biogas, alla captazione del percolato e indagini sulla falda acquifera. I campionamenti effettuati nel maggio 2018 hanno confermato l'assenza di contaminazione e, per quanto riguarda le concentrazioni di ferro ed alluminio presenti

in campioni di suolo, la loro probabile origine naturale, attestata dalla compatibilità con le argille presenti nel sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

12. Per quanto riguarda la discarica di Scalilli-Siculiana (Sicilia), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 45 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini conoscitive svolte nel contesto del piano di caratterizzazione hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per alcuni degli analiti ricercati. Pertanto, si è proceduto all'analisi di rischio sito specifica, i cui risultati hanno confermato che i rifiuti, pur presenti nel sito, non costituiscono un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Gli interventi attuati per contenere e isolare le fonti inquinanti, tra cui la copertura definitiva del corpo rifiuti e la predisposizione di un sistema di scorrimento delle acque superficiali, hanno dunque dato i risultati attesi.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

13. Per quanto riguarda la discarica di Malcontenta-Venezia (Veneto), occorre in via preliminare sottolineare che l'area fa parte del SIN di Porto Marghera ed è stata usata da varie società presenti nel polo industriale di Porto Marghera come zona di accumulo di materiali e residui di lavorazioni industriali. La documentazione d'appoggio inviata dalle autorità italiane (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 46 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che, a seguito di un piano di caratterizzazione e delle successive integrazioni, è stata rilevata la contaminazione del sito, nella matrice acqua e nella matrice terreno. In seguito ad interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito. I lavori effettuati sono descritti in dettaglio e comprendono il posizionamento di diaframmi plastici perimetrali, di trincee drenanti e di una copertura superficiale per isolare i terreni contaminati. Tali interventi sono stati realizzati per intero, salvo il ripristino ambientale, nel cui contesto non è ancora stato completato lo strato vegetale.

Dal momento che gli interventi essenziali per mettere in sicurezza il sito sono stati regolarmente attuati e collaudati ed è stato previsto il successivo monitoraggio e controllo, i servizi della Commissione, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi⁴) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe(2016)D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 39 800 000 – (EUR 800 000 + EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-

⁴ Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Piellì (discarica Ruffino Piellì); 6) La Spezia-Piellì IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 33 400 000 – (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a 27 800 000 – (400 000 + 6 000 000)=21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4/9/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a 21 400 000 – (EUR 800 000+4 600 000)=16 000 000.

Da ultimo, nella lettera SG-Greffe (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9/3/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 16 000 000 – EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 1°giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 13 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (68--13) = 55 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 55 discariche.

Per quanto riguarda le 13 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 13 discariche:

1) Difesa-Celenza sul Trigno (Abruzzo); 2) Lota-Vasto (Abruzzo); 3) San Gregorio-Casalbordino (Abruzzo); 4) Colle Cieco-Lama dei Peligni (Abruzzo); 5) Sant'Arcangelo-Bellante (Abruzzo); 6) Sicilione-Tortora (Calabria); 7)

Camigliano-Pietrapaola (Calabria); 8) Ponte Valentino-Benevento (Campania); 9) Andretta-Frascineto (Campania); 10) Muricello-Mistretta (Sicilia); 11) Zabia-Monreale (Sicilia); 12) Scalilli-Siculiana (Sicilia); 13) Malcontenta-Venezia (Veneto).

Pertanto, dall'importo di EUR 14 200 000 (la penalità pagata per il sesto semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il settimo semestre successivo alla sentenza) occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x le 13 discariche non contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 2 600 000.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) ammonta a (EUR 14 200 000–EUR 2 600 000) = EUR 11 600 000.